

STATUTO ODV ETS

"Oasi felina I Sardagatti – ODV ETS"

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117/2017, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Oasi felina **I Sardagatti ODV**", con sede legale in Fluminimaggiore (SU). L'Associazione potrà istituire sedi operative, delegazioni e distaccamenti in Italia e all'estero con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, fondata sul volontariato, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di:

- a) tutelare, accudire e favorire l'adozione di gatti randagi e abbandonati;
- b) contrastare il randagismo attraverso campagne di sterilizzazione;
- c) promuovere la tutela dell'ambiente e degli animali;
- d) realizzare attività di sensibilizzazione, educazione e informazione nelle scuole e nella comunità;
- e) organizzare eventi pubblici, raccolte fondi e campagne di informazione;
- f) collaborare con enti, istituzioni e altre realtà associative in Italia e all'estero.

Art. 3 – Attività

Le attività svolte rientrano nelle finalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare: tutela degli animali, protezione ambientale, educazione e promozione culturale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge, a titolo esemplificativo: gestione di colonie e oasi feline;

attività di assistenza veterinaria di base e primo soccorso;

iniziative di raccolta fondi anche tramite eventi, mercatini, social network e piattaforme online;

campagne educative e divulgative in materia di protezione animali;

collaborazione con Comuni e ASL veterinarie per progetti sul territorio.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 5 – Soci

Art. 5 – Soci
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino a svolgere attività di volontariato in modo **personale, spontaneo e gratuito**.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato. I soci hanno

John R. Brown

2
diritto di voto e dovere di partecipare attivamente alle attività. È vietata qualsiasi forma di discriminazione. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

L'ODV comprende:

- **Soci volontari:** partecipano all'Assemblea con diritto di voto, eleggono ed essere eletti negli organi sociali, partecipano alle attività operative; sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
- **Soci sostenitori:** partecipano alle assemblee con diritto di parola, senza diritto di voto. sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è personale, non trasmissibile né rimborsabile.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato.

La quota associativa è personale, non trasmissibile né rimborsabile.

Tutti i soci devono rispettare lo Statuto, contribuire al perseguimento delle finalità e non trarre vantaggi economici dall'attività dell'ODV.

Art. 7 – Recesso ed esclusione

Il socio può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso per:
morfosità nel pagamento della quota,
gravi violazioni statutarie,
comportamento contrario agli scopi associativi.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Quorum:

in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Per modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica 5 anni ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Dura in carica **5 anni**, ma i **membri sono rieleggibili senza limiti**.
2. Ha il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea, gestire e amministrare le attività ordinarie e straordinarie e rappresenta l'associazione.
3. Delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. ammette i soci,
5. predispone il bilancio,
6. delibera su attività e progetti,
7. elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere (le cariche possono essere cumulate nella stessa persona, se deliberato dall'Assemblea).

Art. 11 – Presidente

apparentemente legalmente l'ODV, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, in caso di assenza, è sostituito dal Vicepresidente o altro consigliere delegato. Può cumulare le funzioni di segretario o Tesoriere se deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio.

Art. 12 - Patrimonio e bilancio

Il patrimonio è costituito da:

- quote associative annuali;
 - contributi volontari degli associati
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni, lasciti e liberalità di privati o enti pubblici;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche
 - proventi da tutte le attività consentite per legge. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
 - Eventuali beni mobili, mobili registrati o immobili.
- È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

- Gli avanzzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

Art. 14 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e delle norme vigenti in materia.

Sottoscrivendo il presente Statuto i soci fondatori accettano tutte le norme e le finalità dell'associazione.

Letto, approvato e sottoscritto in Fluminimaggiore, il 04/09/2025.

Nome e Cognome

Anna Rita Angius

Anna Rita Angius

Frau Iolanda

Frau Iolanda

